

**COMUNE DI TRIESTE****ALLEGATO sub A)**

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area

**Servizio Contratti e Affari Generali****Prot. n. ....**

**OGGETTO:** Convenzione con l'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (Cod. Fisc. e Part. IVA 02096520305) per un monitoraggio mediante analisi delle Polveri Sottili (PM10) e degli IPA (Idrocarburi Policiclici-Aromatici) presenti nelle stesse, in materia di inquinamento atmosferico relativo alle emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola.

L'anno

il giorno

del mese di

premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. con Decreto n. 201 - ALP.10-TS/AIA/3 - del 20.2.2008 ha concesso alla Società Lucchini S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 relativa agli impianti del suddetto stabilimento siderurgico per la durata di 6 (sei) anni;

che con nota prot. 2498/2008/ST/VC/16 dd. 15.5.2008 l'A.R.P.A. - F.V.G. Dipartimento Provinciale di Trieste ha informato sugli esiti del proprio sopralluogo del 13.5.2008 evidenziando intense emissioni in atmosfera provenienti principalmente dalla cokeria e dall'altoforno dello stabilimento siderurgico di Servola;

che la Lucchini S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, con nota prot. CS 124/13 di data 1.8.2013 ha richiesto alla Regione Autonoma F.V.G. il rinnovo della suddetta autorizzazione oltre la scadenza del 20 febbraio 2014, allo scopo di *"non precludere la possibilità di garantire continuità dell'esercizio di impianto"*;

che con nota prot. 0037924/P Prat. LLPP /ALP - TS /AIA - 3 Uff. S.T.I.N.Q. di data 13.12.2013 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il succitato decreto n. 201 di data 20.2.2008;

atteso che nelle more della definizione della gestione dello stabilimento e della trattazione della pratica relativa al rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il Comune di Trieste ha la necessità di disporre della situazione di inquinamento atmosferico in atto vista la funzione rappresentativa del Comune di Trieste in sede di Conferenze di Servizi indette dalla Regione ai fini del rilascio della sopracitata AIA;

considerato inoltre che con deliberazione giunta n. 274 di data 27.6.2013 avente per oggetto “atto di indirizzo relativo alle azioni da attuare per migliorare le condizioni ambientali della città di Trieste” si dispone al punto 5): *“di impegnarsi a garantire, con il concorso degli Enti, una reale capacità di intervento nelle situazioni critiche (quali anomalie di inquinamento rilevate al perimetro industriale, picchi di inquinamento di diverse sostanze ), (...) .“;*

che pertanto necessita garantire la continuità dei dati rilevati dall'A.R.P.A- FVG iniziati dal 24.7.2007 in base alla convenzione Rep. 76940 dd. 24.7.2007 e proseguiti con successive convenzioni ultima delle quali Rep. 92543 dd. 13.3.2014 avente scadenza al 30.6.2014 riferiti alle emissioni di PM10 e di IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) e tra questi il benzo(a)pirene rilevati presso la centralina di via S. Lorenzo in Selva – Stazione Ferroviaria di Servola (Trieste);

che a tal fine con nota prot. corr. 14-10042/69/06/2 del 24.3.2014 è stato richiesto all'A.R.P.A. – F.V.G. un preventivo per proseguire il monitoraggio in argomento senza soluzione di continuità consistente in una campagna di rilievi in prossimità dello Stabilimento Siderurgico della Ferreria di Servola, sulle Polveri Sottili (PM10) e sugli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici), presenti nelle stesse per un periodo di 6 mesi;

che l'A.R.P.A. – F.V.G. con nota prot. 0011725-P del 7.4.2014 pervenuta in data 14.4.2014 ha precisato: *...”si conferma che l'attività di monitoraggio richiesta non rientra tra le attività predisposte a carico dell'ente di controllo elencate nel Decreto n. 201 ALP.10/TS/AIA/3 dd. 20.02.2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici di Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Lucchini S.p.A.; ritenendo inoltre che il ns. compito di istituto del monitoraggio della Qualità dell'Aria sia già assolto con la gestione della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA), ne consegue che l'attività richiesta è da ritenersi onerosa e a carico del richiedente. Conseguentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno dell'A.R.P.A. – F.V.G. disciplinante la modalità di ricorso alle prestazioni orarie integrative il costo per il Comune di Trieste, associato al quadro economico per una durata proposta della Convenzione di mesi sei relativa alla determinazione delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri sottili PM10 e dei 16 congeneri IPA in esse contenuti, ammonta a Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) al netto dell'IVA.”...;*

che con deliberazione giunta n. 203 dd. 26.5.2014 immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha formulato l'indirizzo alla stipula della convenzione indicata in oggetto, sulla base dello schema di convenzione già adottato per le precedenti;

che con determinazione dirigenziale n. .... dd. .... del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia è stato approvato lo schema

di convenzione e impegnata la spesa relativa allo svolgimento della convenzione in parola;

che con deliberazione n. .... dd. ...., il Direttore Generale dell'A.R.P.A. – F.V.G. ha autorizzato la stipulazione della convenzione in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato da .....

domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia** (Cod. Fisc. e Part. IVA 02096520305), di seguito denominata più semplicemente "A.R.P.A. - F.V.G." con sede a Palmanova (UD) in Via Cairoli n. 14, in persona del suo legale rappresentante,

domiciliato per la sua carica

presso la sede dell'A.R.P.A. - F.V.G.;

si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1) - PREMESSE**

Le premesse formano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **ART. 2) - OGGETTO E STRUTTURA OPERATIVA**

La presente convenzione ha per oggetto un monitoraggio in prossimità dello Stabilimento Siderurgico della Ferriera di Servola, consistente in una campagna di rilievi sulle Polveri Sottili (PM10) e sugli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici), presenti nelle stesse, costituito da rilievi ed analisi tecnico-scientifiche in materia di inquinamento atmosferico da emissioni provenienti dal suddetto impianto industriale.

L'A.R.P.A. - F.V.G. identifica nel Dipartimento Provinciale di Trieste la struttura abilitata a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

L'A.R.P.A. - F.V.G. - Dipartimento Provinciale di Trieste, può avvalersi, nell'espletamento delle attività di cui trattasi, di altro personale dell'A.R.P.A. medesima, compatibilmente con le esigenze e i limiti derivanti dai compiti e dalle attribuzioni alla stessa assegnate.

#### **ART. 3) - ATTIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico oggetto della presente convenzione, consiste in un'attività, da effettuarsi senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti

convenzioni, l'ultima delle quali la Rep. 92543 dd. 13.3.2014 avente scadenza il 30.6.2014 per i motivi in premessa su indicati, costituita da rilievi ed analisi sui seguenti analiti:

- a) Polveri sottili (PM10): determinazione ponderale della loro concentrazione atmosferica giornaliera mediante captazione con campionatore sequenziale di PM10 ad alto volume;
- b) IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici): determinazione mediante cromatografia HPLC-FD su ciascun campione prelevato di Polveri Sottili di cui al punto precedente, della concentrazione atmosferica giornaliera relativa ad almeno n. 16 composti IPA;

#### **ART. 4) - ELABORATI TECNICI E TEMPI DI CONSEGNA**

Delle risultanze di detta attività, l'A.R.P.A. - F.V.G. provvederà a fornire un report elaborato in forma cartacea ed informatica, per ciascun mese, contenente le risultanze di tutte le analisi effettuate nel corso del mese precedente, riferite:

- alla determinazione ponderale della concentrazione atmosferica giornaliera delle Polveri Sottili (PM10);
  - alla determinazione mediante cromatografia HPLC-FD della concentrazione atmosferica giornaliera relativa ad almeno n. 16 composti IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) effettuata su ciascun campione di Polveri Sottili di cui al punto precedente;
- per complessivi sei reports riferiti ai sei mesi oggetto di convenzione.

Al termine del periodo indicato di rilevazioni ed analisi, verrà inoltre prodotta una relazione tecnica finale, contestuale all'ultimo report, contenente le valutazioni emerse nel corso di tutta l'attività di indagine svolta.

Ciascun report dovrà venir consegnato entro 45 giorni dal termine del mese trascorso nel corso del quale sono stati rilevati i dati richiesti ad eccezione dei reports riferiti ai mesi precedenti alla data della stipula, che dovranno essere consegnati entro 45 giorni incrementati del numero di giorni intercorrenti dalla prosecuzione della convenzione alla data della stipula stessa, comunque entro il termine massimo di 3 mesi.

Dovrà essere inoltre predisposta una relazione tecnica finale elaborata in forma cartacea ed informatica che dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla fine dell'ultimo mese di rilevazioni. Gli elaborati cartacei, dovranno essere forniti in quattro esemplari, unitamente a 2 copie su CD.

#### **ART. 5) - PENALI E RISOLUZIONE**

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma del successivo art. 10 la penalità, per ogni giorno di ritardo non giustificato, nella presentazione degli elaborati indicati al precedente art. 4 ammonta a Euro 100,00 (cento/00).

Nel caso in cui il ritardo non giustificato o non autorizzato superasse i 3 mesi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'A.R.P.A. – F.V.G. senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, a qualunque titolo, con esclusione di quelli maturati per le attività già svolte al momento della risoluzione del contratto.

#### **ART. 6) - RISERVATEZZA ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI**

I risultati ottenuti nell'ambito dello studio, oggetto della presente convenzione rimarranno di proprietà del Comune di Trieste.

Il Comune di Trieste e l'A.R.P.A. - F.V.G. potranno utilizzare i risultati e gli atti del presente lavoro per gli scopi istituzionali.

Nelle pubblicazioni dovrà comunque essere indicato il Comune di Trieste quale ente committente del lavoro effettuato.

#### **ART. 7) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'A.R.P.A. - F.V.G. si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 8) - CORRISPETTIVO**

Il Comune riconosce all'A.R.P.A. - F.V.G. per l'attività costituita dallo studio e per ogni altro adempimento oggetto della presente convenzione, l'importo onnicomprensivo di Euro 19.000,00 (diciannove/00), IVA esclusa.

Nel caso l'A.R.P.A. - F.V.G. non fosse in grado di garantire il numero di rilevazioni indicate nel presente atto, la somma corrispondente verrà ridotta proporzionalmente per la parte eccedente il 10% indicato all'art. 3 salvo comprovate cause di forza maggiore, da indicare da parte dell'A.R.P.A. – F.V.G. .

#### **ART. 9) - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo di cui al precedente art. 8 verrà corrisposto, con un massimo di tre rate, di cui:

- la prima di Euro 8.550 (ottomilacinquecentocinquanta/00), IVA esclusa, pari al 45% del corrispettivo, decorsi tre mesi dalla data della stipula della convenzione e ad avvenuta consegna dei relativi elaborati indicati ai precedenti artt. 3 e 4;
- la seconda di Euro 8.550 (ottomilacinquecentocinquanta/00), IVA esclusa, pari al 45% del corrispettivo, al completamento delle attività ed alla consegna di tutti gli elaborati relativi indicati ai precedenti artt. 3 e 4;
- la terza di Euro 1.900,00 (millenovecento/00), IVA esclusa, pari al 10% del corrispettivo, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale degli elaborati indicati al precedente art. 4.

I corrispettivi delle attività tecniche oggetto della presente

convenzione sono liquidati dal Comune all'A.R.P.A. - F.V.G. entro 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione, da parte di quest'ultima, di regolari fatture relative alle prestazioni eseguite, previa acquisizione del DURC. Le fatture vanno intestate a: Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, Trieste - Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia - Partita IVA 00210240321.

#### **ART. 10) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Il CIG di riferimento è il seguente: Z1D0FB05DB

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente incarico, tra l'A.R.P.A. - F.V.G. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'A.R.P.A. - F.V.G. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN \_\_\_\_\_ che l'A.R.P.A. - F.V.G. ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

Eventuali modifiche comunicate dall'A.R.P.A. - F.V.G. in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

**ART. 11) - ONERI E RESPONSABILITÀ**

Per quanto concerne la strumentazione da impiegare per l'effettuazione delle attività tecniche oggetto della presente convenzione, la stessa rimane a totale carico dell'A.R.P.A. - F.V.G. compreso ogni onere per la manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione ed assicurazione della stessa.

L'A.R.P.A. - F.V.G. assume ogni onere e qualsiasi responsabilità civile e penale per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, derivante dall'uso della strumentazione ed in generale per tutte le attività oggetto della presente convenzione, tenendo così sollevato il Comune di Trieste da ogni onere e responsabilità al riguardo.

I rischi infortunistici per i tecnici incaricati, nonché per gli eventuali altri dipendenti coinvolti, anche "in itinere" sono coperti dall'A.R.P.A. - F.V.G., in quanto attività di servizio.

**ART. 12) – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'A.R.P.A. – F.V.G. sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

**ART. 13) - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dal 1.7.2014 sino al 31.12.2014 senza pertanto soluzione di continuità con le precedenti convenzioni.

Ciascuna parte potrà recedere previa comunicazione nelle forme di legge, con almeno un mese di anticipo.

Il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e negligente inadempienza da parte dell'A.R.P.A. - F.V.G. relativamente all'incarico oggetto di convenzione.

**ART. 14) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, viene eletto il Foro di Trieste.

**ART. 15) - DOMICILIO FISCALE**

L'A.R.P.A. - F.V.G. dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) in Via Cairoli n. 14.

**ART. 16) - SPESE**

Tutte le spese connesse al presente atto, comprese le spese di eventuale registrazione, sono a carico del Comune.

**ART. 17) - VARIE**

Per quanto altro non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito nelle norme del codice civile.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) IVA esclusa.

Agli effetti fiscali si precisa che l'atto, essendo soggetto all'IVA, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Per il COMUNE di TRIESTE

Palmanova,

Per l'A.R.P.A. - F.V.G.